



LEGGE 22 dicembre 1972, n.41

(pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 29 dicembre 1972)

Legge organica per i dipendenti dello Stato.

Art. 82

Collocamento a riposo

Il collocamento a riposo avviene ordinariamente al compimento del 60° anno di età.

I dipendenti che hanno raggiunto i 35 anni di servizio, ma non hanno compiuto il 60° anno di età, possono chiedere il collocamento a riposo, oppure di proseguire il servizio fino al compimento del 60° anno di età. Il conteggio relativo alla liquidazione della pensione viene effettuato sulla retribuzione percepita all'atto del collocamento a riposo, in relazione a tanti trentacinquesimi dello stipendio base maggiorato degli scatti di anzianità maturati a quella data per quanti sono gli anni di servizio prestati.

I dipendenti pubblici sono collocati a riposo dal Congresso di stato il quale delega anche il Capo del Personale a procedere alla temporanea sostituzione, su domanda o d'ufficio, quando siano divenuti inabili per infortunio o in servizio o in itinere o per malattie professionali contratte in servizio o a causa dello stesso qualunque sia la durata del servizio prestato.

I dipendenti sono inoltre collocati a riposo su domanda o d'ufficio quando siano divenuti inabili dopo 7 anni di servizio utile a pensione ed hanno diritto al minimo pensionistico salvo il trattamento di miglior favore. Tali termini valgono anche per quanto concerne il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

Art. 83

Esodo volontario

I dipendenti che, avendo raggiunto i 20 anni di servizio, si dimettano, hanno diritto alla liquidazione immediata ed al conseguimento della pensione al compimento del 60° anno di età sulla base di tanti 35° di mensilità per quanti sono gli anni di servizio prestato e calcolata in riferimento all'ultimo stipendio base percepito, maggiorato degli scatti maturati.

Il diritto all'esodo può essere usufruito non prima di 1 anno dalla data della richiesta.

Art. 84

Riscatto anni di servizio

E' data facoltà al dipendente, al momento del collocamento a riposo e qualora non abbia potuto maturare la pensione piena o altra pensione a San Marino o all'estero, di riscattare fino ad un massimo di 5 anni utili ai fini del conseguimento della pensione, previo versamento dei contributi di legge in base all'ultima retribuzione percepita.

Art. 85

Trattamento di quiescenza

In caso di cessazione del rapporto di impiego spetta al dipendente il trattamento di quiescenza stabilito dalle norme di legge in vigore.

Il trattamento economico dei dipendenti collocati a riposo non può essere in alcun caso inferiore al minimo della pensione previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza sociale.

Il trattamento economico dei dipendenti collocati a riposo per i motivi previsti al terzo comma dell'art. 82 è pari allo stipendio base ed eventuali aumenti periodici goduti al momento del collocamento a riposo.

Art. 86

Indennità di fine servizio

I dipendenti, in caso di collocamento in pensione hanno diritto ad una indennità di fine servizio pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio base e relativi aumenti periodici quanti sono gli anni di servizio prestato.

Qualora il dipendente non abbia maturato il diritto alla pensione ha diritto ad una indennità di liquidazione pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio base con gli aumenti periodici maturati e la 13° mensilità relativa, ed eventuali indennità liquidabili quanti sono gli anni di servizio prestati effettivamente.

Art. 87

Liquidazione anticipata

Il dipendente in organico che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno 10 anni ha facoltà di richiedere alla Pubblica Amministrazione una liquidazione anticipata sulla indennità di fine servizio fino a concorrenza dei 7/10 degli anni di servizio maturati all'atto della domanda. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta durante l'intera carriera.

Gli anni liquidati anticipatamente non saranno computati agli effetti della liquidazione di fine servizio.